



# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

## INDICE

### **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1: Definizioni

Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi

Articolo 3: Oggetto e finalità

Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

### **TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi

Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

Articolo 8: Palestre scolastiche

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi

Articolo 10: Tipologia delle concessioni

Articolo 11: Concessione in gestione ed uso

Articolo 12: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica

Articolo 13: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

Articolo 14: Concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato)

Articolo 15: Norme generali sulla vigilanza

Articolo 16: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

Articolo 17: Risoluzione e revoca delle concessioni

Art. 18: Divieto di sub concessione

### **TITOLO IV: TARIFFE**

Articolo 19: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Articolo 20: Modalità di riscossione delle tariffe

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 21: Rinvii

Articolo 22: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

# **Allegato 1 - Regolamento per la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi comunali**

## **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1: Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per "Comune" il Comune di Scandicci;
- b) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie, per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale, ovvero DM 18 Marzo 1996 in materia di costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, D.lgs n. 81/2008 e normativa locale regolante le attività connesse all'esercizio della gestione e delle attività sportive;
- c) per "attività sportiva", la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale, nonché l'attività svolta in ambito scolastico;
- d) per "assegnazione in uso", il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per "concessione in gestione ed uso", il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per "concessione in gestione", il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- g) per "concessione di costruzione e gestione", l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
- h) per "impianti senza rilevanza economica": quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- i) per "impianti a rilevanza economica": quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.
- l) per "Servizio Sport" il competente ufficio dell'Amministrazione comunale competente sulle procedure di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal vigente regolamento di organizzazione e relative disposizioni di attuazione.
- m) per "ufficio responsabile del procedimento": il Servizio Sport o il gestore degli impianti in concessione che gestisce le istanze di assegnazione degli spazi ai sensi del vigente regolamento

### **Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- a) impianti di rilevanza cittadina
- b) impianti di rilevanza sovracomunale.

2. Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina, tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti

compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, esistenti in città per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città. Sono altresì impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino.

3. Tutti gli impianti diversi da quelli espressamente classificati come a rilevanza cittadina sono classificati come impianti di rilevanza sovracomunale.

4. La Giunta Comunale approva ed aggiorna l'elenco degli impianti anche a seguito di realizzazione di nuovi impianti, dismissione, chiusura di strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti, tenuto conto della realtà sportiva cittadina e delle convenzioni in essere.

### **Articolo 3: Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi in disponibilità dell'amministrazione comunale (a titolo di proprietà o altro titolo) e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio.

### **Articolo 4: Classificazione delle attività sportive**

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:

a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;

b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e C.I.P.

c) attività ludico-motoria-ricreativa; attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni e Cip.

d) attività scolastica, quale attività presente nelle strutture scolastiche comunali, ma non disciplinata dal presente regolamento.

## **TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi**

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI e CIP;

b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e CIP;

c) Istituzioni scolastiche;

d) Associazioni e società sportive dilettantistiche;

- e) Società sportive professionistiche;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
- g) Soggetti aventi fini di lucro.

## **Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso**

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, vengono presentate all'ufficio responsabile del procedimento”:

- a) al Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta (ivi comprese le palestre scolastiche) per il quale l'amministrazione dispone la programmazione degli spazi.
- b) al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione, in virtù delle tempistiche previste dal presente articolo, e che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.

2. Il Comune coordina le attività di acquisizione delle domande (anche in relazione a impianti in gestione a terzi) al fine di garantire uniformità, pubblicità, semplificazione, trasparenza e informatizzazione..

3. Nell'assegnare gli spazi l'ufficio responsabile del procedimento, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 5 aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Scandicci, in subordine alle società con sede nella provincia di Firenze.

4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta. Il Comune esercita potere di vigilanza e controllo anche mediante revisione, rettifica e annullamento delle assegnazioni disposte in violazione del presente regolamento, anche in assenza di specifica disposizione convenzionale.

5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, intendendosi anno sportivo o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.

6. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto ovvero abbiano commesso violazioni in connessione con l'utilizzo degli impianti, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:

- a) fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.
- c) per almeno 10 anni per gravi violazioni, anche non accertate in via definitiva, che abbiano dato luogo a responsabilità a carico dell'ente, infortuni o incidenti sul lavoro.

7. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:

- a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali....);
- b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
- c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
- e) Società radicate nel territorio sede dell'impianto.

8. Per gli impianti a rilevanza cittadina verrà data precedenza ai seguenti criteri, elencati in ordine di importanza di cui al precedente punto 7:

- 1. criterio sub a);
- 2. criterio sub b);
- 3. criterio sub d).

9. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 8, verrà data precedenza secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di importanza, di cui al precedente punto 7:

- 1. criterio sub c);
- 2. criterio sub b);
- 3. criterio sub e);
- 4. criterio sub d).

9. La Giunta Comunale con proprio provvedimento definisce gli indirizzi per l'applicazione dei suddetti criteri. In ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti sportivi, l'assegnazione degli spazi settimanali per ciascun impianto dovrà tenere conto in via proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla base di tutti i criteri sopra elencati per ciascuna tipologia di impianto.

10. Preliminarmente all'avvio del procedimento di definizione della programmazione, l'Amministrazione potrà introdurre formule di garanzia di accesso agli impianti a rilevanza cittadina anche ad attività di avviamento sportivo, originariamente non privilegiate per tali impianti. Tali formule saranno debitamente pubblicizzate all'atto di avvio del procedimento di programmazione in applicazione del principio di trasparenza per le associazioni utilizzatrici e i soggetti titolari della programmazione.

11. In sede di programmazione le società dovranno attestare con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità il numero dei praticanti su ciascun impianto. Per praticanti si intendono quelli costantemente presenti sull'impianto nel corso della stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta domanda. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni ed in caso di infedele dichiarazione procede ai sensi della vigente normativa.

12. In ogni caso è vietato il "sub affitto" degli spazi da parte degli assegnatari stessi. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

13. La durata dell'assegnazione ha validità pari alla durata della concessione, salvo minori termini stabiliti negli atti approvati o successive modificazioni.

14. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

15. Per gli impianti per il quale è prevista una programmazione di utilizzo annuale l'Amministrazione

avvia le procedure di acquisizione delle istanze, tramite un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'ente di norma entro il 15 maggio di ciascun anno, e approverà la programmazione annuale di norma entro il 30 luglio di ciascun anno, dandone specifica comunicazione agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari.

#### **Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni**

1. Il Servizio Sport o il soggetto affidatario della gestione (previa comunicazione all'Amministrazione comunale e relativo nulla osta), possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe e/o diritti, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine di norma non superiore a 15 giorni;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Settore competente o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione;
- f) nei casi previsti dalle convenzioni;
- g) nei casi previsti da eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione all'uso degli impianti
- h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

3. In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate. Il provvedimento finale è adottato previo nulla osta del servizio competente.

5. Il Servizio Sport può revocare, con preavviso (salvi i casi di estrema urgenza) e senza onere di indennizzo o risarcimento, le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Articolo 8: Palestre scolastiche**

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, di norma dopo le 16.30 per le scuole primarie e le 14.00 per le secondarie, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e il concessionario in uso e gestione.

2. La Giunta definisce le misure di attuazione del presente articolo al fine di garantire trasparenza nell'assegnazione degli spazi, mediante l'adozione di bandi pubblici rivolti alle realtà associative del territorio.

### **TITOLO III: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 9: Modalità di gestione degli impianti sportivi**

1. La gestione degli impianti sportivi avviene:

- a) direttamente;
- b) attraverso rapporti concessori con terzi.

2. In virtù della L. R. Toscana 21/2015, i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita)
- Applicazione e riscossione tariffe;
- Intestazione e pagamento utenze;
- Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- Norme sul personale in servizio, e indicazione di figure professionali specifiche laddove richiesto dalla natura dell'impianto;
- Garanzie e idonee coperture assicurative;
- Divieto di sub concessione per le attività principali della concessione;
- Oneri derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008;
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

3. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

#### **Articolo 10: Tipologia delle concessioni**

1. Le tipologie delle concessioni ai sensi del vigente regolamento sono:

- a) concessione in gestione ed uso;
- b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
- d) concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato).

#### **Articolo 11: Concessione in gestione ed uso**

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:

- a) è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta.
- b) in considerazione dell'accollo da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett. a), gli importi dovuti dagli altri assegnatari per l'utilizzo degli spazi comunali, sono riscossi dal concessionario stesso. Il concessionario è tenuto a versare al Comune una quota stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, compresa tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%, del totale delle tariffe applicate per l'utilizzo degli spazi, in coerenza con il tariffario approvato per l'anno



in corso.

2. I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione mediante apposito avviso.

3. Valutate le domande pervenute, il servizio Sport individuano direttamente il titolare della concessione di gestione ed uso per ciascun impianto nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile ed avente i requisiti prescritti.

4. In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

a) Uso prevalente dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale almeno del 65% sull'uso complessivo;

b) Radicamento sul territorio sede dell'impianto, inteso come uso dell'impianto nel quinquennio precedente;

c) Valore della società dal punto di vista sportivo da intendersi come n. tesserati, n. dei fruitori dell'attività sportiva erogata dalla società;

d) Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

5. La durata della concessione in gestione ed uso corrisponde di norma a quella prevista per le assegnazioni degli spazi.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano di norma alle palestre scolastiche e a impianti di piccola dimensione.

7. La concessione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di concessione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

## **Articolo 12: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,

b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;

c) discipline sportive associate;

d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;

e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

2. In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.

3. A fronte della gestione dell'impianto il Comune può erogare un contributo calcolato come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari ( bar, pubblicità, merchandising , ecc..).

4. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia ed in particolare:

- La disciplina generale sui contratti della pubblica amministrazione (D.lgs. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione);

- La disciplina regionale sugli impianti sportivi (Legge Regione Toscana n. 21/2015 e relative disposizioni di attuazione);

- La vigente disciplina regolamentare del Comune.

5. La scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici (laddove ci sia un contributo posto a base d'asta, da assoggettare a ribasso) o solo qualitativi. Nello specifico

per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- esperienza nel settore
- capacità gestionale
- radicamento nel bacino di utenza dell'impianto
- affidabilità economica
- qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto
- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani
- coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune

6. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

7. La durata della concessione è stabilita in sede di analisi preliminare ed indicata nell'avviso ed è di norma non inferiore a 1 anno e non superiore a 10 anni con facoltà di rinnovo, per una sola volta, per un periodo di pari durata in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione), dalla proposta di migliorie/progetti di sviluppo.

8. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

10. Il concessionario deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata.

11. Il concessionario è tenuto:

- secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l'eventuale nulla-osta.

- al versamento dell'eventuale

canone individuato dall'Amministrazione, e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

12. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;

e) l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;

f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a

disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode.

13. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

14. Il Comune si riserva l'utilizzo degli spazi dati in concessione per lo svolgimento di iniziative ed attività (anche affidate a terzi) previa comunicazione e per un numero di giornate e/o eventi indicato nella convenzione e comunque non inferiore al 10% su base annua. L'utilizzo degli spazi, locali ed aree durante l'utilizzo diretto del Comune comporta il diritto di incassare ogni tariffa, tributo e contributo (compreso il canone per l'occupazione del suolo pubblico) senza alcuna pretesa da parte del concessionario.

### **Articolo 13: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica**

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) associazioni di discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) società professionistiche
- f) società di gestione impianti.

2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dalla normativa vigente e comporta la corresponsione di un canone al Comune. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

- esperienza nel settore
- capacità gestionale
- affidabilità economica
- qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati
- compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto
- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani
- coordinamento con le attività ed i servizi svolti dal Comune
- offerta a rialzo sul canone.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.

3. Per quanto riguarda la durata della concessione (da 1 a 10 anni con possibilità di un rinnovo di pari durata), diritti e obblighi del concessionario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 ove compatibili.

4. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall'atto di concessione e definita dal Comune.

5. Il concessionario è tenuto al versamento del canone, individuato dall'Amministrazione e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene.

6. La determinazione dell'importo del canone da porre a base di gara e da assoggettare a rialzo, viene effettuata secondo criteri di valutazione che tengano conto, a seconda della specifica tipologia dell'impianto, della potenziale redditività, dei valori di mercato delle locazioni e degli altri parametri indicati dalla vigente normativa.

#### **Articolo 14: Concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato)**

1. La concessione di costruzione e gestione (partenariato pubblico privato) è disciplinata dal D.Lgs 50/2016.

#### **Articolo 15: Norme generali sulla vigilanza**

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:

a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi ed hanno poteri ispettivi e di accertamento ai sensi della vigente normativa.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

#### **Articolo 16: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature**

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi.

2. Il Concessionario:

a) ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.

b) qualora effettui interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto rimane responsabile di ogni obbligo di certificazione, corretta esecuzione, collaudo;

c) può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria finalizzate alle strutture sportive dell'impianto, richiedendo un contributo a rimborso, totale o parziale, fino ad un importo massimo di euro 40.000,00 IVA esclusa, tenuto conto delle norme di cui al D.Lgs 50/2016. La Giunta Comunale delibera l'autorizzazione all'effettuazione degli interventi in relazione all'urgenza e alla disponibilità di Bilancio. Il relativo progetto dovrà essere approvato dal competente ufficio tecnico comunale.

d) può presentare progetti per opere di manutenzione straordinaria, migliorie o addizioni (senza oneri a carico dell'Amministrazione né rilascio di fidejussioni o altre garanzie e salva la scadenza naturale della concessione) in qualità di stazione appaltante, previa autorizzazione della Giunta comunale, anche per importi superiori a quelli di cui al punto precedente;

3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

5. L'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, miglioria o addizione autorizzate potranno comportare una riduzione del canone previsto, quale scomputo, anche parziale, degli oneri sostenuti.

#### **Articolo 17: Risoluzione e revoca delle concessioni**

1. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi, previa diffida, quando:
  - a) i pagamenti a carico del concessionario sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
  - b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche prescritte e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
  - c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i., quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
  - c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
  - d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Art. 18: Divieto di sub concessione**

1. E' fatto divieto di cedere il contratto e di sub concedere le attività principali oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo dell'impianto concesso, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. E' data facoltà al concessionario di sub concedere attività minori connesse alla gestione dell'impianto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario.

### **TITOLO IV: TARIFFE**

#### **Articolo 19: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe di propria competenza deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.
4. La Giunta comunale può definire le tariffe anche per particolari tipologie di utenze.

#### **Articolo 20: Modalità di riscossione delle tariffe**

1. Le tariffe dovute per lo svolgimento di attività sportiva libera, sono corrisposte al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'ente.
2. Per le tariffe dovute per l'occupazione di impianti sportivi vengono fatturate mensilmente, e devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla fatturazione.
3. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Articolo 21: Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all'art. 90 comma 25 della L. n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente legge 21 del 27 Febbraio 2015 della Regione Toscana riportante norme su "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";

b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, DPR 567 del 10.10.1996 e art. 90 comma 26 della L. 289 del 27.12.2002;

c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i.;

d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;

e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva.

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

## **Articolo 22: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 2 del vigente Statuto comunale.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite salve:

a) disposizioni normative comunque applicabili anche alle convenzioni in essere;

b) adeguamento convenzionale, che viene effettuato sulla base del presente Regolamento, in seguito a aggiornamento, rinnovo o variazione delle convenzioni in essere.

3. La durata delle convenzioni pluriennali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove la concessione originaria fosse di durata inferiore ai 10 anni potrà essere prorogata di un periodo non superiore a 3 anni, su richiesta del concessionario e previa presentazione di un progetto di investimento per lavori di manutenzione straordinaria e/o di efficientamento dell'impianto.

4. Alla data entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento per affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 118 del 27/11/2008 e successive modificazioni.

5. Fino alla data di approvazione con deliberazione di Giunta comunale del nuovo elenco degli impianti sportivi comunali, resta salvo l'elenco di cui all'Allegato A del Regolamento di cui al precedente comma 3.